

R.G. 3/2023  
LIQUIDAZIONE  
CONTROLLATA



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI NOLA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

n. R.G. procedimento unitario 67-1/2023

Il Tribunale di Nola composto dai magistrati:

Dott. ssa Rosa Paduano	Presidente rel.
Dott.ssa Lorella Triglione	Giudice
Dott.ssa Rosa Napolitano	Giudice

nel procedimento unitario n. RG 67-1/2023 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da

**ANTONIO MANGANIELLO**, nata a Nola, il 14.06.1965, C.F. MNGNTN65H14F924O, residente in Cimitile (Na) alla Via Trivice D'Ossa n 19/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Leo, come da procura in calce al ricorso introduttivo ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

letto il ricorso proposto da Antonio Manganiello per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e in subordine per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio; ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in Cimitile e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Nola; rilevato che il ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento, (giacchè a fronte di un patrimonio mobiliare e immobiliare liquidabile il cui valore è stimato in complessivi circa euro 108.000,00 tenuto conto del reddito di lavoro dipendente, delle giacenze del conto corrente e dei beni mobili e immobili di cui risulta intestatario sussiste una debitoria di oltre euro 500.000,00 ) secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) CCI e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza; ritenuto, pertanto, che lo stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 1 CCI, è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, non potendo accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, attesa la



provenienza della composizione debitoria, derivante principalmente dalle fideiussioni prestate in favore della società di cui era socio lavoratore nonché titolare di quote per il 25%, società dichiarata fallita nell'anno 2015: il ricorrente, dunque, non può essere qualificato come consumatore in quanto l'origine dei debiti, nella specie obbligazioni di una società poi fallita, è estranea al consumo, inteso come soddisfacimento di esigenza personale o familiare del debitore, e atteso che la qualità di debitore principale attrae quella di fideiussore (T. Bergamo, 12.12.2014; Tr. Milano 16.5.2015); rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI, come imposto dall'art 65 comma 2 CCI;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC Avv. Eugenia Iemmino il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

rilevato, altresì, che risulta superato il limite di cui all'art. 268 comma 2 CCI di € 50.000,00 relativo ai debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270 comma 2 lett. b) CCI, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

rilevato che nel ricorso vengono individuate quale spese necessarie per il mantenimento personale e familiare, spese per euro 1.010,65;

ritenuto, infine, che non compete a questo Tribunale disporre "la sospensione della procedura esecutiva" avente r.g.n. 299/2019, per la quale è fissata la vendita per il giorno 22.03.2023, in quanto il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCI;

letti gli artt. 268 e ss. CCI;

### DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di ANTONIO MANGANIELLO, nata a Nola, il 14.06.1965, C.F. MNGNTN65H14F924O, residente in Cimitile (Na) alla Via Trivice D'Ossa n 19/A

### NOMINA

**Giudice Delegato** la dott.ssa Rosa Napolitano

### NOMINA

**liquidatore** l'Avv. Eugenia Iemmino

### ORDINA



al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla comunicazione della presente sentenza la documentazione fiscale e contabile nonché l'elenco dei creditori;

**ASSEGNA**

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

**ORDINA**

al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione

**DISPONE**

- che, ai sensi degli artt. 270 comma 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Antonio Manganiello;

**DISPONE**

- che non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, sopra indicati, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia fissato in euro 1.010,65; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

- che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile;

**DISPONE**

- **CHE IL LIQUIDATORE:**

1) **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;



- 2) **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- 3) **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- 4) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- 5) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

**DISPONE**

che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 31/12/2022) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

**DISPONE**

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo [staff.nola@astegiudiziarie.it](mailto:staff.nola@astegiudiziarie.it) almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza

**DISPONE**

che, a cura del liquidatore la presente sentenza sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili rientranti nella presente liquidazione come identificati nel ricorso e nella relazione dell'OCC. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;



**DISPONE**

Che la presente sentenza, a cura del liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

**MANDA**

alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, nonché alla cancelleria del settore esecuzioni immobiliare per l'inserimento nel fascicolo avente r.g.e. 299/2019.

Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 21.03.2023

Il Presidente rel.

*dott. ssa Rosa Paduano*

